

ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI APS

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta avente la seguente *denominazione*: "Associazione Nuovi Orizzonti APS", da ora in avanti denominata "*associazione*".
2. In base al D.Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS (associazione di promozione sociale). L' integrazione dell' acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell' iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
3. L' associazione ha *sede legale* nel Comune di Cimitile (NA), *in via San Giacomo 29*, con *durata illimitata*. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
4. La durata dell' Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell' Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell' attività di volontariato dei propri associati:
 - a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;*
 - f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
 - i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
 - k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
 - l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
 - p) *servizi finalizzati all' inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*
 - r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
 - v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
 - x) *cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;*

2. Nello specifico, l' associazione intende

- ✓ Fornire servizio di sostegno scolastico, quali attività individuali e di gruppo, rivolte agli studenti con l' obiettivo di migliorare e potenziare la gestione autonoma ed efficace dello studio e dell' apprendimento;
 - ✓ Sviluppare progetti individuali e di gruppo, quali team building, gestione del conflitto, laboratori e corsi linguistici di lingua italiana per gli stranieri, pittura creativa, laboratori musicali, teatrali e psicomotori;
 - ✓ Organizzare manifestazioni ed attività tendenti a favorire l' aggregazione sociale e culturale nei settori della comunicazione, quali teatro, il cinema, la musica, le arti visive, le biblioteche, l' informazione con ogni suo mezzo diffusorio e più in generale l' uso sociale e culturale del tempo libero;
 - ✓ Dare luogo a manifestazioni culturali, attività convegnistiche ed espositive; organizzare eventi ricreativi o di intrattenimento, quali feste o cene a tema;
 - ✓ Istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e impiego del tempo libero;
 - ✓ Realizzare l' assistenza agli anziani nelle diverse forme richieste dai bisogni collegati alla loro condizione (solitudine, disagio, indigenza);
 - ✓ Partecipare, in proprio o in partnership allo sviluppo di azioni progettuali anche a valore su fondi pubblici e/o privati comunque coerenti con le finalità sopra elencate;
 - ✓ Partecipare, in proprio o in partnership a progetti aventi ad oggetto laboratori e percorsi formativi e altri comunque con le finalità sopra elencate;
 - ✓ Avanzare proposte agli enti pubblici locali (Regione, Comune, Provincia, Uffici Scolastici Territoriali, Scuole ed Istituzioni di qualsiasi ordine e grado) per una adeguata programmazione socio-culturale sul territorio;
 - ✓ Contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
 - ✓ Attività valorizzazione del territorio con visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali).
3. L' associazione può esercitare, a norma dell' art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L' individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
4. L' associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all' ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
5. L' associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all' associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro - nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore - che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività

- dell' associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l' indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 3. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
 4. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all' interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
 5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
 6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l' ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull' istanza si pronunci l' Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
 7. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall' art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell' associazione e controllarne l' andamento;
 - frequentare i locali dell' associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall' associazione;
 - concorrere all' elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell' ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l' *obbligo* di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l' importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall' Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L' associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all' associazione, può essere *escluso* dall' associazione mediante deliberazione dell' Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell' interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all' associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L' associato può sempre *recedere* dall' associazione.
4. Chi intende recedere dall' associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all' associato.

5. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell' anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima
6. I *diritti di partecipazione* all' associazione non sono trasferibili.
7. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all' associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

1. Sono *organi* dell' associazione:
 - l' Assemblea;
 - Il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - l' Organo di controllo (se nominato);
 - Revisore legale (se nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

1. Nell' Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all' avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
3. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell' Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l' ora di prima e seconda convocazione e l' ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l' Assemblea all' indirizzo risultante dal libro degli associati.
5. L' Assemblea si *riunisce* almeno una volta l' anno per l' approvazione del bilancio di esercizio.
6. L' Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
7. L' Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l' eventuale Organo di Controllo, l' eventuale* soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.
 - approva il *bilancio di esercizio*;
 - delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell' art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - delibera sulla *esclusione degli associati*;
 - delibera sulle *modificazioni dell' Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - approva l' eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell' associazione;
 - delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall' Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8. L' Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

9. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
10. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7 (incluso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.
5. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le *deliberazioni* del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il *Vice Presidente* è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
11. Il *Segretario* può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la

tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all' Associazione.

12. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
13. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all' uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l' associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l' esterno.
2. Il Presidente è *eletto* dall' Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall' Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l' Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l' Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l' ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest' ultimo in merito all' attività compiuta.

ART. 10

(Organo di controllo)

1. L' assemblea può deliberare la nomina dell' Organo di Controllo.
2. L' Organo di controllo (anche *monocratico*), è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
3. I *componenti* dell' Organo di controllo, ai quali si applica l' art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L' Organo di controllo *vigila* sull' osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell' assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell' apposito registro. L' organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell' osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l' eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell' organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull' andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

1. Se l' Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l' associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell' apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell' associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell' esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L' associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L' associazione ha l' obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell' esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Risorse economiche)

1. L' associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

1. L' associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell' esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l' associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l' associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17

(Libri)

1. L' associazione deve tenere i seguenti libri:
 - ✓ libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - ✓ registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' *Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell' organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 18
(Volontari)

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall' art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19
(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Sig. _____

Sig. Rede Trindade

ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 17/01/2022 alle ore 21, presso la sede legale in Cimitile via San Giacomo 29, convocate con regolari convocazioni, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Nuovi Orizzonti" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Pronuncia in merito alla volontà associativa di acquisire la qualifica di ODV ai sensi del Codice del Terzo Settore;*
- 2) Cambio denominazione sociale;*
- 3) Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore" ;*
- 4) Varie ed eventuali.*

Il Presidente Paola Trinchese, chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio Maria Trinchese.

Sono presenti n. 7 soci su un totale di 7 soci regolarmente iscritti.

Nello specifico sono presenti gli associati (quelli attivi al momento):

1. Paola Trinchese
2. Maria Trinchese
3. Vincenzo Toto
4. Alessia Cece
5. Vincenza Buonaguro
6. Teresa Prisco
7. Maria Panico

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno,

il Presidente informa i soci che con la nota direttoriale 4995 del 28.05.2019, il Ministero partendo dall'ipotesi di un'associazione costituita da meno di sette soci, dopo l'entrata in vigore del d.lgs 117/2017 e che successivamente intenda conformarsi alle disposizioni in materia di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale ha stabilito che "non è sufficiente che tale numero minimo di associati sia stato successivamente raggiunto, né che sia effettivamente in essere all'atto della richiesta di iscrizione, ma è necessario che tale numero abbia effettivamente partecipato, pronunciandosi in tal senso, alla formazione e conseguente espressione della volontà associativa che ha deliberato di conformare l'associazione alle caratteristiche di un ente di cui all'art. 32 o all'art. 35 del Codice" (APS o ODV). Considerata l'analogia con la situazione dell'Associazione chiede all'assemblea di deliberare in merito a tale volontà.

Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017

ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'assemblea, così informata decide di deliberare all'unanimità, la volontà di configurarsi come APS ai sensi del Codice del Terzo settore.

Sul secondo punto all'ordine del giorno

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare la denominazione sociale per adeguarla al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità la seguente nuova denominazione per l'associazione:

Associazione Nuovi Orizzonti APS

Sul terzo punto all'ODG,

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto e in esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017.

Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Maria Trinchese

Il Presidente

Pedo Trinchese

Agenzia Entrate		Direzione Provinciale di Napoli	
Ufficio Territoriale di Napoli			
Atto registrato al n.		111/13	
In data		26/01/2022	
Totale versato			
Il Direttore		Il Coordinatore	

Maria Rosaria Petrucci

ASSOCIAZIONE
NUOVI ORIZZONTI